

ASILO NIDO: REGOLAMENTO DI GESTIONE

FINALITA'

Art. 1

L'asilo nido è un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro della politica della famiglia, concorre efficacemente alla educazione e formazione del bambino ed è rivolto alle seguenti finalità:

- a) accogliere i bambini di età fino ai tre anni. Non può costituire causa di esclusione nessuna minorazione psico-motoria e sensoriale;
- b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile, anche attraverso una specifica attività di consulenza;
- c) sollecitare tutte le attività educative, sociali e ludiche del bambino, garantendogli, nel contempo, una efficace assistenza psico-pedagogica e di medicina preventiva;
- d) facilitare l'accesso della donna al lavoro ed alle attività sociali e politiche per garantire un suo diritto costituzionale.

Art. 2

Il Comune di Sora provvede al funzionamento dell'asilo nido affidandone la gestione tramite appalto-concorso.

Art. 3

La composizione della commissione per l'affidamento della gestione è stabilita dall'art. 15 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato con delibera del Commissario ad acta n. 32 del 22.7.1993.

Art. 4

L'affidamento in gestione non modifica la finalità del servizio pubblico dell'asilo nido, così come la convenzione e le norme di organizzazione e di funzionamento di cui ai successivi articoli garantiscono le modalità di partecipazione alla gestione sociale dello stesso ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge Regionale 16 giugno 1980, n. 59.

## ORGANISMI DI GESTIONE SOCIALE

### Art. 5

La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio, nonché del funzionamento dell'asilo-nido, tramite i seguenti organi:

- a) Comitato di gestione sociale;
- b) Assemblea delle famiglie;
- c) Gruppo educativo.

### Art. 6

- Il Comitato di gestione sociale è composto nel modo che segue:
- il Sindaco o l'Assessore delegato ai Servizi Sociali con funzione di Presidente;
  - tre rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea degli utenti stessi;
  - due rappresentanti designati dalle organizzazioni femminili e dalle associazioni che hanno come fine la tutela della famiglia che operano nel territorio comunale;
  - il Presidente della Commissione consiliare ai Servizi Sociali;
  - due rappresentanti eletti dal personale interno addetto all'asilo nido;
  - il responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune o suo delegato;
  - il Legale rappresentante dell'Ente, società o cooperativa a cui è stata affidata la gestione.

La Giunta è tenuta ad assicurare la nomina del Comitato di gestione sociale entro e non oltre un mese dall'affidamento in gestione del servizio dell'asilo nido.

### Art. 7

Le funzioni di membro del Comitato sono del tutto gratuite.

I membri del Comitato restano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti e designati.

Funge da Segretario un membro del Comitato, che redige i verbali. I verbali sono esposti nella sede dell'asilo nido e trasmessi all'Amministrazione comunale.

### Art. 8

Il Comitato di gestione sociale si riunirà almeno una volta al mese. Potrà, inoltre, esserne richiesta la convocazione qualora un terzo dei suoi componenti lo ritenga opportuno. La convocazione può essere promossa con richiesta avanzata da un terzo delle famiglie degli utenti con preavviso notificato otto giorni prima al Presidente.

#### Art. 9

Il Comitato porrà il massimo impegno per sollecitare o favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dell'asilo nido nella coscienza della fondamentale importanza che ciò riveste per il buon funzionamento dell'istituzione e per renderla sempre più idonea a realizzare i fini che si propone.

A tal fine il Comitato di gestione sociale dovrà convocare obbligatoriamente, almeno due volte l'anno, incontri aperti tra il Gestore, gli operatori del nido, gli operatori sociali, le associazioni femminili e familiari più rappresentative e gli organismi democratici operanti nel territorio, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune dal Comitato stesso.

Il Comitato nell'ambito delle competenze stabilite all'art. 2 della L.R. 59/80 dovrà, fra l'altro:

- esaminare e valutare i risultati della gestione;
- esprimere un parere obbligatorio sull'ammontare delle rette mensili a carico degli utenti;
- coordinare l'attività del nido con tutte le strutture esistenti nel territorio comunale garantendone la piena e regolare funzionalità democratica;
- promuovere attività di formazione, sperimentazione, scambio di esperienze ecc..

Gli atti relativi alle attività di cui al comma precedente, dovranno essere trasmessi ogni anno, entro il 31 marzo all'Amministrazione comunale.

Le riunioni del Comitato sono valide se vi partecipano almeno metà più uno dei componenti, le stesse si terranno nei locali dell'Asilo nido.

Tutti i membri del Comitato di gestione sociale, possono visitare il nido durante l'orario di apertura, al fine di garantire collaborazione e controllo al corretto funzionamento dello stesso.

#### ART.10

L'assemblea delle famiglie è formata da entrambi i genitori dei bambini iscritti al nido. Si riunisce, su convocazione del suo Presidente, salvo quanto previsto dall'art.12 del presente regolamento, almeno tre volte l'anno, in occasione dell'inizio dell'attività annuale; nel corso dell'anno per la verifica dell'andamento e della funzionalità dell'asilo nido; a conclusione dell'attività annuale.

L'Assemblea può essere convocata, altresì, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

#### Art. 11

L'assemblea dei genitori, costituita ai sensi del precedente articolo:

- 1) elegge nella prima riunione il suo Presidente;
- 2) elegge i suoi rappresentanti nel Comitato di gestione sociale;
- 3) esprime pareri e formula proposta all'Ente, Società o Cooperativa affidataria della gestione in merito agli orientamenti educativi socio-pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi dell'asilo nido.

#### Art. 12

All'entrata in vigore del presente Regolamento, alla scadenza triennale del Comitato di gestione sociale, l'Assemblea delle famiglie per l'elezione dei propri rappresentanti è convocata dal Sindaco o Assessore delegato ai Servizi Sociali, con le seguenti modalità:

- la convocazione dell'Assemblea degli utenti verrà notificata agli aventi diritto a mezzo di inviti individuali, con preavviso di almeno cinque giorni. Per la validità dell'Assemblea è necessaria in prima convocazione la partecipazione di aventi titolo pari alla metà degli utenti.

Quando nella riunione dell'Assemblea, in prima convocazione, non si raggiunga il numero richiesto, si procede alla seconda convocazione che può aver luogo, anche trascorsa un'ora da quella stabilita per la riunione della prima convocazione. Tale circostanza va ricordata negli avvisi di convocazione.

#### Art. 13

Il gruppo educativo è formato dal personale che ha il compito di provvedere all'assistenza ed all'attività educativa dei bambini affidati al nido.

Lo stesso si riunisce mensilmente, salvaguardando la piena funzionalità del nido in relazione ad oggettive esigenze di lavoro per verificare le esperienze pedagogiche e funzionali intraprese e per la programmazione mensile.

La funzione di coordinamento è svolta da una delle educatrici scelta dall'Ente, Società o Cooperativa, affidataria della gestione.

#### Art. 14

Almeno tre volte l'anno, il gruppo educativo riferisce sull'andamento didattico generale all'assemblea dei genitori.

4

#### Art. 15

Il personale educativo, unitamente a quello amministrativo ed ausiliario è interamente a carico dell'Ente, Società o Cooperativa affidataria della gestione.

#### Art. 16

Ai sensi degli art. 17 e 18 della L.R. 59/80 l'organico dell'asilo nido deve prevedere:

- a) Personale educativo in possesso obbligatoriamente di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola magistrale,

Le iscrizioni sono aperte dal 1° al 31 Luglio di ogni anno. Qualora si rendano disponibili posti durante l'anno possono essere accettate anche domande presentate oltre i termini indicati al comma precedente.

Il bambino che nel corso dell'anno compie i tre anni ha diritto alla frequenza fino al 31 luglio.

#### Art. 19

Qualora le iscrizioni fossero superiori al numero dei posti disponibili il Comitato di gestione sociale al quale vanno trasmesse le domande, compila una graduatoria di ammissione per l'asilo nido tenendo conto del seguente ordine generale di priorità che dovrà risultare dalle domande ed eventuali allegati:

- bambini di madre lavoratrice nubile o vedova o comunque provenienti da famiglie dissociate, ove, per motivi diversi, il bambino viva con uno solo dei genitori o sia privo di ambedue;
- bambini provenienti da famiglie meno abbienti, con preferenza per quelli che hanno la madre lavoratrice o siano affetti da minorazioni psico-motorie o sensoriali;
- bambini di media condizione economica, con preferenza per quelli che hanno la madre lavoratrice o studentessa.

La graduatoria così compilata dovrà essere resa pubblica in apposito albo dell'asilo.

#### Art. 20

L'asilo nido è aperto tutto l'anno dalle ore 7.45 alle ore 17.15 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 7.45 alle ore 14.15. Lo stesso rimarrà chiuso per il periodo di ferie, preferibilmente nel mese di agosto.

Il Comitato di gestione sociale decide le variazioni possibili all'interno dell'orario giornaliero a seconda delle specifiche esigenze.

#### Art. 21

L'attività sanitaria è garantita con apposita convenzione con le strutture sanitarie locali. Essa ha lo scopo di provvedere alla vigilanza igienico-sanitaria dell'asilo nido, adottare tutti i provvedimenti di medicina preventiva ed effettuare il rilevamento delle condizioni generali dei bambini, delle gestanti e puerpere.

Particolare sostegno dovrà essere assicurato anche attraverso i servizi assistenziali comunali e della U.T.R. ai bambini portatori di handicaps per un loro pieno inserimento.

#### Art. 22

Il personale addetto al nido è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento per l'approfondimento delle materie inerenti la formazione, l'educazione e l'assistenza dei bambini loro affidati, promossi dal Comitato di gestione sociale.

Circa il trattamento economico spettante al personale di cui sopra, esso sarà riferito alle vigenti tabelle degli stipendi e salari previsti nei Contratti Nazionali di lavoro, in rapporto ai parametri di retribuzione.

#### Art. 23

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti la materia.